

N. R.G. 2018/44759



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SESTA CIVILE**

Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2018, osserva quanto segue.

A fronte della lamentata segnalazione a sofferenza di parte odierna ricorrente sas di Alessia Francesca & c., si osserva anzitutto che dalla documentazione in atti non risulta segnalazione a sofferenza alcuna; allo stato, con comunicazione del 10.8.2018, pervenuta il 26.9.2018 (doc. 2 ric.n.te, 7 res.n.te), risulta esclusivamente che parte resistente spa ha preavvisato controparte di una possibile segnalazione a sofferenza.

Parte ricorrente chiede comunque in via subordinata che sia ingiunto alla resistente "di cessare di comunicare lo stato di sofferenza". In questo contesto, occorre valutare se realmente ricorra lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione.

Parte ricorrente osserva che nel 2010 conveniva un piano di rientro con l'attuale resistente, i cui pagamenti venivano interrotti con conseguente causa civile avanti al tribunale di Lucca, all'esito della quale il debito, alla luce dei pagamenti già intervenuti e della rideterminazione a seguito di ctu, sarebbe risultato già estinto (circostanza che si ammette però essere oggetto di contenzioso). Sulla base di tale premessa, evidenzia la medesima parte di avere medio tempore estinto un mutuo di € 200.000,00 con altra banca ( ), nonché di avere a tutt'oggi pendente un affidamento di € 90.000,00 sfruttato per la metà (€ 45.000,00), e un fido di cassa di € 4.500,00 sfruttato per € 2.500,00. L'insieme di tali circostanze renderebbe priva di ragione la segnalazione a sofferenza.

Parte resistente evidenzia che il giudizio di accertamento del credito nei confronti dell'odierna ricorrente avrebbe evidenziato un credito di € 31.100,25; che la relativa sentenza è stata appellata solo in punto di spese; infine, che l'ultimo pagamento imputabile al suddetto debito risale a oltre otto anni or sono.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Appare anzitutto necessario valutare la stessa sussistenza del debito contestato. Per il vero, posto che nessuna parte si premura di produrre la sentenza del tribunale di Lucca, si osserva dall'atto di appello di parte odierna ricorrente (doc. 5 res.n.te) che il giudice di Lucca ha ritenuto (come da parte della sentenza riportata nell'atto) che la medesima parte è debitrice di € 31.100,25 oltre interessi domanda al saldo effettivo, "rigettata ogni altra domanda" (p. 3 doc. cit.). L'atto di appello, per il vero, non risulta dolersi solo delle spese.

In questo contesto, la prospettata segnalazione sembra in realtà appuntarsi esclusivamente sul ritardo nel pagamento di un debito assai risalente, già oggetto di un piano di rientro.

Non di meno: se pure il tempo trascorso dal sorgere del debito (in definitiva, risalente almeno al 2010) può apparire oggettivamente idoneo a corroborare una difficoltà grave e non transitoria nell'adempimento dei propri debiti in capo alla resistente (e ciò a prescindere dalla valutazione, del resto neppure possibile, degli stati soggettivi che possono avere accompagnato la vicenda in esame: in ipotesi, un intendo dilatorio di parte debitrice e un preavviso di segnalazione al fine di esercitare



una pressione da parte della resistente), una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria della stessa non supporta la preannunciata segnalazione.

È un dato non contestato la presenza di affidamenti ancora non integralmente utilizzati a favore della ricorrente; tale elemento emerge positivamente dalla produzione dei dati relativi alla Centrale rischi della Banca d'Italia all'agosto 2018, che presso la \_\_\_\_\_ a favore dell'odierna ricorrente vi sia un accordato operativo ancora del tutto inutilizzato per €41.419,00, come pure in altra categoria (rischi a revoca) un utilizzato di € 4421,00 su € 5200,00. Per il vero, sub doc. 8 parte resistente produce delle stampe della centrale rischi dalle quali risulterebbe nell'agosto 2010 una segnalazione per sconfinamento oltre 180 gg. Non viene negata però la presenza degli affidamenti ancora in corso.

In questo contesto, pare insomma significativo che né sede stragiudiziale né nel corso della presente causa sia stata illustrata la valutazione tecnico-discrezionale sulla complessiva situazione economica del debitore che costituisce passaggio ineludibile per pervenire alla segnalazione a sofferenza: tutto riducendosi alla vicenda, di per sé non sufficientemente indicativa, del debito oggetto di contestazione avanti al tribunale di Lucca. Per il resto, sulla restante situazione della società ricorrente (quali per es. l'avvenuto deposito dei bilanci, il relativo esame, le complessive esposizioni verso il settore bancario), non pare essere stata svolta ponderazione alcuna, salvo rilevare le segnalazioni di sconfinamento.

Si ritiene allora di inibire la prosecuzione della procedura di segnalazione a sofferenza, in difetto dei relativi requisiti, risultando parte resistente inadempiente rispetto all'obbligo strumentale alla segnalazione (necessitata nell'*an* ma solo all'esito di una valutazione a monte della stessa) di un'adeguata valutazione dello stato di sofferenza dell'impresa segnalata.

In questo contesto, il *periculum in mora* appare comprovato proprio dalla comunicazione di preavviso (ancorché non risulti provato ancora un danno).

Per questi motivi

#### ORDINA

A \_\_\_\_\_ spa di non procedere alla segnalazione dello stato di sofferenza alla Centrale rischi della banca d'Italia, al sistema Crif ed Experian

#### CONDANNA

\_\_\_\_\_ spa al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ s.a.s. di \_\_\_\_\_ Alessia Francesca & c. di € 3745,00 oltre spese generali cpa e iva.

Si comunichi.

Milano, 25 ottobre 2018

Il Giudice  
dott. Claudio Antonio Tranquillo

